

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3067

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUFFAGNI, CASSESE, CORNELI, CURRO', DE CARLO, DEL MONACO, EMILIOZZI, GALIZIA, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MAMMI', MARAIA, NAPPI, OLGIATI, PENNA, SAITTA, SCERRA, SEGNERI, SER-
RITELLA, VILLANI, VINCI**

Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché agevolazioni fiscali per la trasformazione della struttura societaria delle società sportive

Presentata il 27 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il modello gestionale dello sport italiano, in particolare quello calcistico, sta soffrendo un periodo di crisi determinata dalla persistenza di perdite nei bilanci della maggioranza delle società sportive, nonché dalla diminuzione delle presenze negli stadi così come delle vendite televisive degli avvenimenti sportivi. Alla luce di ciò, la presente proposta di legge mira a invertire la situazione attuale, introducendo nell'ordinamento degli strumenti in grado di coinvolgere i tifosi e di renderli direttamente responsabili rispetto alla proprietà e all'organizzazione delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. A tale proposito, sembra legittimo

pensare che la crisi socio-economica provocata dalla pandemia di COVID-19 possa determinare, nel prossimo futuro, un'accelerazione dei mutamenti già innescatisi in ambito sportivo negli anni più recenti e relativi all'esigenza di sviluppare forme e condizioni di azionariato popolare per le società sportive professionistiche e dilettantistiche, come avviene peraltro già in altri Paesi europei.

Ciò premesso, l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce la finalità, cioè la promozione di un azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche, e stabilisce che, proprio allo scopo di potenziare il ruolo dei soste-

nitori sportivi nella gestione delle stesse, la concentrazione di quote o di azioni societarie non sia limitata in capo a una sola persona.

All'articolo 2 si dispone che le società sportive professionistiche o dilettantistiche, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, debbano adeguare il proprio statuto al fine di prevedere la promozione dell'azionariato diffuso e che, in caso di inadempienza, l'organismo federale competente provveda alla nomina di un commissario con il compito di procedere all'adeguamento stesso.

All'articolo 3, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, si modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo agevolazioni fiscali per la promozione dell'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche o dilettantistiche e in particolare:

a) si riconosce una detrazione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche pari

al 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento sostenuto (per un importo massimo di 50.000 euro e per un periodo pari almeno a tre anni) per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche e dilettantistiche;

b) alle società sportive professionistiche e dilettantistiche che deliberano un aumento di capitale per favorire l'azionariato diffuso, si riconosce un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dai sostenitori sportivi, aumentato di 10 punti percentuali laddove la stessa società possa vantare un azionariato diffuso per almeno il 50 per cento più uno del totale del capitale versato.

All'articolo 4 si prevede che le disposizioni di cui alla legge producano effetti giuridici a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Per i motivi esposti, si auspica un celere esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche, al fine di promuovere il ruolo dei sostenitori sportivi nella gestione delle stesse e di limitare la concentrazione di quote o di azioni societarie in capo a una sola persona.

Art. 2.

(Forma societaria e adeguamento statutario)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le società sportive professionistiche e dilettantistiche sono costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società sportive professionistiche e dilettantistiche devono adeguare il proprio statuto alle finalità di cui all'articolo 1.

3. In caso di inadempienza rispetto all'obbligo di cui al comma 2, l'organismo federale competente provvede alla nomina di un commissario per ogni società sportiva professionistica e dilettantistica inadempiente, con il compito di procedere all'adeguamento statutario di cui al comma 2, entro tre mesi dal suo insediamento.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserito il seguente:

« *1-quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o di azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ».

2. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche, sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dalle predette disposizioni di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 30 per cento qualora le persone fisiche, sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione, detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali di cui al comma 1-*quinquies* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, e sono definite le procedure di presentazione delle relative istanze per via informatica.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 4.

(Effetti giuridici)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge producono effetti giuridici a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0144070